

PROVINCIA DI LIVORNO

SERVIZIO “POLIZIA PROVINCIALE”

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA SVOLTA AI SENSI DELLA DISCIPLINA DEROGATORIA INTRODOTTA DALL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. N° 76/2020 CONVERTITO CON L. N° 120/2020 (COME MODIFICATA AI SENSI DELL’ART. 51 DEL D.L. N° 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. N. 108/2021)- CIG 893312364D

Indice

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
ART. 3 UFFICIO OPERATIVO E DI DEPOSITO
ART. 4 REPORTISTICA E MONITORAGGIO
ART. 5 DURATA DELL’APPALTO
ART. 6 IMPORTO DELL’APPALTO
ART. 7 OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
ART. 8 PERSONALE DIPENDENTE
ART. 9 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA
ART. 10 SPESE CONTRATTUALI
ART.11 CONTRATTI AGGIUNTIVI
ART. 12 MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ
ART. 13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART. 14 DANNI E RESPONSABILITA’
ART. 15 SUBAPPALTO
ART. 16 CONTROLLI
ART. 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
ART. 18 PENALI
ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 20 DUVRI
ART. 21 OBBLIGHI ALLA SCADENZA
ART. 22 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI
ART. 23 CONTROVERSIE E RINVII

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari inviati a seguito di sanzioni previste dal codice della strada dalla Provincia di Livorno, di seguito indicato e meglio specificato nei successivi articoli:

- servizio di recapito degli atti giudiziari inviati dalla Provincia di Livorno a seguito di sanzioni previste dal codice della strada;
- redazione di appositi rendiconti;
- fornitura dell'apposita modulistica.

2. Per lo svolgimento del servizio è richiesto il possesso della licenza individuale A1.

3. La Provincia di Livorno necessita, per la notifica degli atti giudiziari, della copertura dell'intero territorio nazionale; stante il divieto di ripostalizzazione per la quota parte di codici di avviamento postale non coperti direttamente dal fornitore contraente, l'Amministrazione si riserva di procedere direttamente alla spedizione tramite il servizio postale universale; a tal fine, in sede di presentazione di offerta, dovranno essere dichiarati i CAP non coperti dal fornitore e sarà onere dell'aggiudicatario tenerli aggiornati in corso di affidamento.

4. La Stazione Appaltante si riserva di ricomprendere nel servizio, nei limiti delle quantità sotto specificate, anche l'eventuale notifica connessa alla gestione di altri atti di natura ricettizia afferenti le attività della Polizia Provinciale.

Art. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio comprende il ritiro e la notifica ai destinatari dei plichi di notifica prodotti dal Committente e la consegna all'ente degli avvisi di ricevimento.

2. L'affidatario provvederà ad acquisire i plichi da notificare, le cui caratteristiche saranno conformi a quanto indicato dall'articolo 2 della l. 890/1982 e dagli atti dal medesimo richiamati.

3. L'affidatario ritira i plichi dall'operatore economico che avrà in appalto il servizio di gestione delle sanzioni amministrative.

4. In ogni caso, la modalità del ritiro dei plichi e la riconsegna delle relate di notifica sarà concordata con la società che risulterà affidataria dell'appalto relativo alla gestione delle sanzioni amministrative.

5. L'affidatario dovrà effettuare, per ogni invio ritirato, tutte le attività necessarie al recapito del plico al destinatario secondo le modalità di spedizione richieste dal Committente e indicate nella distinta, sostenendone ogni onere e costo connesso.

6. Il giorno successivo al ritiro l'affidatario dovrà restituire copia del documento di trasporto con l'attestazione dell'avvenuta presa in carico dei plichi ritirati (accettazione) contenente gli elementi necessari ad individuare il/i codici di riferimento delle spedizioni.

7. L'attestazione di avvenuta spedizione dovrà contenere gli elementi necessari ad individuare il/i codici di riferimento delle spedizioni avvenute.

8. L'affidatario deve garantire alla S.A., per ogni singola spedizione e stock di atti, la completa tracciabilità del flusso inerente la procedura di notifica.

9. Ciascun atto da notificare dovrà essere consegnato al destinatario nel termine massimo:

- di sei giorni lavorativi, per gli atti da notificare nell'ambito del territorio della Regione Toscana;

- di dieci giorni lavorativi per gli atti da notificare al di fuori del territorio della Regione Toscana;

10. Nel computo dei giorni lavorativi è escluso il sabato ed il termine decorre dal giorno successivo a quello della presa in carico da parte dell'Affidatario.

11. Ai fini del presente articolo alla consegna equivale il tentativo di notifica effettuato con le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, della l. 890/1982.

12. I plichi inesitati e il materiale cartaceo derivante dalla lavorazione sarà consegnato al Centro di lavorazione indicato dalla SA.

13. La consegna dei plichi di notifica ai destinatari dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'allegato 1 della Delibera AGCOM 155/19/CONS che sostituisce l'Allegato 2 del Regolamento Licenze Speciali Delibera 77/18/CONS..

PIEGO CONTENENTE L'ATTO

- J+ 5 giorni lavorativi dove J è il giorno dell'accettazione - per il 90% degli invii
- J+ 7 giorni lavorativi dove J è il giorno dell'accettazione - per il 98% degli invii

AVVISO DI RICEVIMENTO

- 15 giorni lavorativi- per il 90% degli invii
- 21 giorni lavorativi- per il 98% degli invii

CAD (Comunicazione di avvenuto deposito)

- 15 giorni lavorativi- per il 90% degli invii
- 21 giorni lavorativi- per il 98% degli invii

CAN (Comunicazione di avvenuto notifica)

- 15 giorni lavorativi- per il 90% degli invii
- 21 giorni lavorativi- per il 98% degli invii

14. L'aggiudicatario dovrà garantire la copertura di tutti i numeri civici presenti all'interno di ciascun CAP.

15. Il committente dovrà essere messo in condizione di poter verificare, anche tramite accesso ad apposito portale, l'effettivo avvenuto recapito dei plichi di notifica, dovendo essere sempre garantita la piena tracciabilità del singolo invio dal momento della sua presa in carico fino al momento della sua consegna al destinatario.

16. In caso di smarrimento degli avvisi di ricevimento, l'affidatario dovrà fornire idonea attestazione dell'avvenuta consegna del plico inviato.

17. In caso di mancato recapito dei plichi, l'affidatario dovrà restituire al Committente le singole missive con annotata la ragione del mancato recapito.

18. La tariffa sarà determinata dall'offerta economica presentata dall'aggiudicatario del presente appalto; i prezzi offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto.

ART. 3 – UFFICIO OPERATIVO E DI DEPOSITO

1. In caso di mancata consegna per assenza del destinatario ovvero assenza/rifiuto delle altre persone che in sua vece possono ritirare l'atto giudiziario, l'affidatario dovrà mettere

a disposizione almeno 5 uffici di giacenza e ritiro situati nella Provincia di Livorno, così articolati:

- almeno un ufficio di giacenza e ritiro sito nel Comune di Portoferraio
- almeno un ufficio di giacenza e ritiro sito nel Comune di Piombino
- almeno un ufficio di giacenza e ritiro sito nel Comune di Cecina
- almeno un ufficio di giacenza e ritiro sito nel Comune di Rosignano Marittimo
- almeno un ufficio di giacenza e ritiro sito nel Comune di Livorno

2. L'affidatario dovrà garantire, ai sensi dell'art. 8, c. 2 L. 890/1982, un congruo numero di punti di giacenza della corrispondenza inesitata; ai fini di rendere possibile la presa in incarico degli atti giudiziari anche nei luoghi più disagiati, si richiede la presenza di un ufficio di giacenza in comuni con una popolazione pari ad almeno 5000 abitanti, che dovrà essere operativo all'atto della stipula del contratto o dell'avvio in urgenza del servizio.

3. Al fine della tutela dei dati personali dei destinatari, gli uffici di giacenza dislocati sul territorio nazionale dovranno garantire l'assenza di commistioni con esercizi prevalentemente commerciali, dovranno essere accessibili per le persone con disabilità ed attrezzato con adeguate misure di sicurezza e riservatezza.

4. Gli uffici dovranno essere operativi all'atto della stipula del contratto o dell'avvio del servizio; in caso di mancata operatività degli uffici all'atto della stipula del contratto o dell'avvio del servizio, l'Amministrazione provvederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla sottoscrizione del contratto con il concorrente che segue in graduatoria con escussione della cauzione provvisoria.

5. I plichi inesitati, una volta decorso il previsto periodo di giacenza, devono essere restituiti all'Amministrazione entro 7 giorni, corredati dell'indicazione della data di tentata consegna, della motivazione della mancata consegna (rifiutato, trasferito, assente etc.) e delle date di inizio e fine della giacenza, sottoscritte dall'addetto alla consegna.

Art. 4 - REPORTISTICA

1. L'affidatario sarà tenuto al rilascio di report giornalieri e mensili recanti i volumi delle spedizioni, suddivise per pesi e tariffe effettuate nel mese di riferimento; il rilascio dei report dovrà essere completamente gratuito.

2. I report giornalieri dovranno essere resi all'Amministrazione entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di presa in carico.

3. Il Report mensile dell'attività svolta dovrà contenere il riepilogo delle spedizioni effettuate nel mese; tale report, recante i volumi delle spedizioni, dovrà essere allegato alla fattura mensile o rilasciato all'amministrazione nel periodo precedente alla sua emissione, ai fini del controllo da parte del servizio Polizia Provinciale.

Art. 5 - DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto avrà la durata di anni 2 (due), decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio.

2. Ai sensi dell'art. 106, co.11 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente appalto può essere prorogato limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente (massimo numero 6 mesi). In tale caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Provincia.

3. L'avvio del servizio sarà formalizzato attraverso sottoscrizione di "verbale di avvio del servizio".

4. Su disposizione del responsabile del procedimento, potrà essere dato avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione del medesimo, ai sensi dell'art. 32, c. 8, del D.lgs. n. 50/2016 così come novellato dall'art. 8 c. 1 lett. a) della L. n. 120/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali».

Art. 6 - IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo stimato dell'appalto, per il periodo di cui al precedente art. 4, comma 1, è pari a € 420.660,00, IVA esclusa.

2. Il suddetto valore presunto è calcolato sulla base della spesa media sostenuta per le attività oggetto del presente affidamento nel triennio 2018/2019/2020; trattasi tuttavia di stime di previsioni future, suscettibili di variazioni in base all'andamento del contesto storico attuale e non previamente quantificabili dal parte dell'ente.

3. Si specifica che, così come anche indicato all'art. 5.2 della bozza di linee guida Anac di aggiornamento delle precedenti in materia di appalto di servizi postali, in visione nel dicembre 2020, "Determinazione dell'importo a base di gara", ai sensi dell'art. 32 bis del DL n. 91/2014, convertito con L. n. 116/2014, sono esenti da iva le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Per l'effetto, ciascun prezzo unitario a base d'asta deve essere determinato in valore pari al corrispondente prezzo del Servizio Universale decurtato dell'iva.

5. Il prezzo unitario a base di gara per il servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari inviati a seguito di sanzioni previste dal codice della strada di cui al presente capitolato è fissato in € 7,79, iva esclusa.

5. L'importo dell'affidamento è stato calcolato considerando una stima di n. 54.000 notifiche da effettuare nel periodo di 2 anni.

4. Il valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 c. 4 D. Lgs. 50/2016, comprensivo della proroga tecnica, ammonta ad € 525.825,00, IVA esclusa.

5. La Provincia di Livorno non si impegna a garantire un numero minimo di operazioni da eseguire, né un importo minimo da corrispondere, il corrispettivo sarà liquidato sulla base delle prestazioni effettivamente rese.

6. Nel prezzo unitario per singolo atto si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del servizio.

7. Relativamente agli oneri della sicurezza le misure che dovranno essere adottate sono di carattere organizzativo e non determinano costi aggiuntivi per la sicurezza.

8. Non sarà possibile, da parte dell'Affidatario, apportare variazioni ai prezzi applicati durante l'esecuzione dei contratti attuativi.

9. Ai sensi dell'art 23 comma 16 del codice dei contratti, l'incidenza del costo della manodopera ammonta ad € 210.330,00 oltre IVA.

10. Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni la Provincia potrà richiedere all'Impresa le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm., purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico della Provincia maggiori oneri.

11. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle prestazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 106, comma 12 del D. Lgs 50/2016.

12. L'importo è puramente indicativo in quanto la tipologia del servizio potrà subire modifiche, anche sostanziali, in relazione al quantitativo del numero di operazioni svolte,

senza che l'aggiudicatario, in caso di diminuzione, possa trarre argomento per chiedere compensi o rimborsi non contemplati nel presente capitolato.

Art. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. Il servizio sarà strutturato mediante l'organizzazione dei mezzi e del personale che l'aggiudicatario riterrà più opportuna, per l'ottimale esecuzione dell'appalto.
2. Per la regolare esecuzione delle prestazioni il soggetto aggiudicatario, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, deve nominare un referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del proprio personale ed il suo sostituto in assenza del referente titolare.
3. La Provincia di Livorno si rivolgerà direttamente al referente individuato per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio; egli rappresenterà la figura di riferimento per la Provincia e, nello specifico, dovrà:
 - intervenire e risolvere ogni problematica inerente i servizi affidati con il presente capitolato;
 - essere referente per tutto il personale assegnato ai servizi oggetto del presente capitolato;
 - attivarsi per le sostituzioni necessarie, nei tempi utili per evitare disservizi;
 - provvedere al controllo della qualità del servizio, relazionandone la Provincia.
4. L'Affidatario deve garantire la copertura del ruolo di referente per tutta la durata del servizio e l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente all'ente.
5. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, senza eccezione alcuna a:
 - a) garantire l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato e nel contratto di appalto;
 - b) dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nel progetto presentato, il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'aggiudicatario ad integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
 - c) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sul luogo di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
 - d) mantenere la riservatezza delle informazioni assunte in esecuzione dell'appalto, da qualsiasi fonte provengano e ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento dati inerenti la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato per la Provincia di Livorno;
 - e) fermo quanto proposto in sede di gara, impiegare personale stabile, adottando azioni e modelli organizzativi orientati a garantire la continuità e limitare un elevato turn-over del personale, adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;
6. L'aggiudicatario si impegna altresì ad adeguare tutto ciò che è compreso nel presente capitolato alle modifiche normative eventualmente sopraggiunte o alle disposizioni di servizio che verranno impartite dal CPP per un più funzionale e celere svolgimento del servizio, senza che ciò possa comportare variazioni di costo a carico della Provincia in assenza di tipologie completamente nuove di attività da svolgere.
7. Nel caso di modifiche normative il modo di operare dovrà essere effettuato contestualmente all'entrata in vigore delle modifiche stesse.
8. L'affidamento di cui al presente capitolato è effettuato nel rispetto del principio di unitarietà del processo, volto ad assicurare la certezza legale della conoscenza dell'atto da parte del destinatario; ne discende la necessità che venga assicurata l'unicità di gestione dell'intero processo di lavorazione in capo ad un solo soggetto, che dovrà essere responsabile del servizio, dall'inizio alla fine del ciclo di erogazione del medesimo, nonché il divieto di

procedere con la “ripostalizzazione”, per cui vedasi la delibera 77/18/CONS AGCOM e le linee guida ANAC dicembre 2020.

9. L'affidatario del servizio è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 10 del Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazione del codice della strada (all. A alla Delibera n. 77/18/CONS).

10. Ogni comunicazione riguardante il presente servizio (quali, a mero titolo esemplificativo, la trasmissione dei report, la contestazione di ritardi e l'irrogazione di penali) dovrà avvenire a mezzo Posta Elettronica Certificata, tra la casella PEC istituzionale dell'Amministrazione registrata all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) e quella dell'affidatario, comunicata da quest'ultimo in uno con il nominativo del responsabile operativo.

11. L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non dà luogo a responsabilità alcuna delle parti. Per causa di forza maggiore si intende qualsiasi evento eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell'affidatario e che egli non possa evitare. Non costituiscono cause di forza maggiore la presenza di traffico, la carenza di organico o un guasto dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio.

12. In caso di sciopero, l'affidatario è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione, con adeguato preavviso. In caso di sciopero che si protragga oltre le 24 ore, l'affidatario è tenuto a garantire un servizio minimo da concordare con il Direttore dell'esecuzione.

13. Si applicano, comunque, le disposizioni di cui alla L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche e integrazioni, attenendosi al disposto “Per la tutela dei servizi minimi essenziali”, rientrando il servizio oggetto dell'appalto in tale casistica.

Art. 8 – PERSONALE DIPENDENTE

1. L'Affidatario deve essere dotato di personale in numero adeguato all'entità e caratteristiche del servizio da erogare. Il personale impiegato dovrà essere in possesso dei requisiti professionali necessari a consentire un soddisfacente espletamento delle attività e deve essere a conoscenza delle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. L'Affidatario dovrà applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale della categoria siglato dalle Organizzazioni Datoriali e Sindacali maggiormente rappresentative o dal contratto collettivo nazionale di settore, e degli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla Legge.

3. L'Affidatario è tenuto al pagamento di tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e assistenziali relativi ai propri lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, già in vigore o che, comunque, venissero in seguito emanate in materia.

4. L'Affidatario dovrà prendere visione e rispettare gli obblighi e le prescrizioni a proprio carico disposti dal D.P.R. 16/4/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs 30/3/2001 n. 165” e dal Codice di Comportamento della Provincia di Livorno che verrà consegnato alla ditta aggiudicataria e che dovrà essere debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante della società aggiudicataria.

5. L'aggiudicatario, in attuazione della vigente normativa in materia, si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) tempestivamente trasmesso dalla Provincia di Livorno all'esito della procedura di affidamento del servizio e che dovrà essere debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante della società aggiudicataria.

6. Il contratto aggiudicato potrà essere risolto di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., qualora la Provincia dichiari di valersi della presente clausola avuta conoscenza della violazione di uno o più obblighi prescritti di cui ai precedenti commi 4 e 5.

5. Tutti i mezzi di trasporto utilizzati per lo svolgimento del servizio, devono essere idonei al fine di espletare il servizio in sicurezza sia per quanto riguarda il personale sia per la documentazione trasportata. Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese relative all'impiego dei veicoli di trasporto.

6. L'Affidatario, ai fini dell'espletamento del servizio di recapito degli atti giudiziari e delle sanzioni da Codice della strada, ha l'onere di aver concluso, ai sensi della normativa di riferimento, la formazione obbligatoria del personale prevista dalle linee guida emanate in data 12 marzo 2019 "Linee guida per i corsi di formazione per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada".

7. L'affidatario si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

Art. 9 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

1. L'appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto e in particolare:

a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'affidatario si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il medesimo aggiudicatario è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali

sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;

c) è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo.

Art. 10 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dallo stesso nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Provinciale e preventivamente comunicate al medesimo e consistenti in spese per bolli , per diritti di segreteria e per l'imposta di registro.

Art. 11 - CONTRATTI AGGIUNTIVI

1. Se nel corso di esecuzione del contratto è richiesta all'aggiudicatario l'esecuzione di ulteriori servizi, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, si procede alla sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo.

2. Sul valore del contratto aggiuntivo sono dovute le spese contrattuali.

3. Per quanto riguarda i diritti di segreteria per il rogito del contratto aggiuntivo, essi sono calcolati sull'importo complessivo dell'appalto, risultante dalla sommatoria dell'importo del contratto principale e di quello dell'atto aggiuntivo; si procede quindi al calcolo dei diritti dovuti sull'importo complessivo, detraendo i diritti già riscossi.

Art. 12 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ

1. L'Affidatario garantisce il rispetto dell'art. 3 della Legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare comunicando alla Provincia:

- prima della stipula del contratto, il conto corrente bancario o postale sul quale riceverà i pagamenti da parte del Provincia nel corso del contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul conto corrente stesso. Tale conto corrente dovrà essere dedicato, anche in via non esclusiva, al pagamento di commesse pubbliche;
- ogni variazione relativa ai dati trasmessi entro sette (7) giorni dalla modifica stessa.

2. La mancata comunicazione di tali informazioni da parte dell'Affidatario comporta la nullità assoluta del contratto.

3. L'Affidatario si obbliga altresì a inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle commesse oggetto del presente capitolato a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 893312364D, al quale occorre fare riferimento per tutti i pagamenti inerenti la presente procedura. Tale codice dovrà essere utilizzato in tutti i contratti tra l'Affidatario e le imprese che effettuano sub forniture o servizi inerenti la presente commessa.

Art. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il corrispettivo per il servizio reso sarà liquidato, previo invio della fattura da parte dell'Affidatario, al termine di ciascun mese di attività, entro 60 giorni dal ricevimento della medesima. L'Affidatario dovrà emettere apposita fattura alla Provincia.
2. L'invio della fattura dovrà avvenire in modalità elettronica ai sensi del DM n. 55/2013 ed inoltrata tramite il canale di comunicazione PEC.
3. L'amministrazione Provinciale procederà al rifiuto delle fatture nei casi indicati dall'art. 1 c. 1 del DM n. 132 del 24.8.2020, tra cui si ricorda l'errata e mancata indicazione del CIG nonché del numero e della data della determinazione d'impegno di spesa; si fa salva in ogni caso l'applicazione dell'ulteriore normativa in materia.
4. Ai fini della corretta attuazione della normativa sullo Split Payment ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, qualora ne ricorra la fattispecie è obbligatorio inserire nella fattura la dicitura "Scissione dei Pagamenti".
5. Il pagamento delle fatture avverrà, previa verifica da parte della Provincia, secondo le modalità vigenti presso le Pubbliche Amministrazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima.
6. In caso di R.T.I. il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato esclusivamente in favore dell'impresa mandataria del raggruppamento.
7. La liquidazione dei corrispettivi dovuti è subordinata all'acquisizione da parte della Provincia del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Qualora il DURC risulti negativo la Provincia applica quanto previsto all'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.
8. Ai pagamenti di un importo superiore a euro 5.000 si applica l'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, ai sensi del quale la Provincia verifica in via telematica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento esattoriale.
9. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti alle verifiche di cui ai capoversi precedenti, l'Affidatario potrà sospendere la prestazione dei servizi e delle attività previste nel contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione della Provincia da comunicarsi in forma scritta.

Art. 14 – DANNI E RESPONSABILITÀ

1. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di danni arrecati, eventualmente, alla Provincia e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni nell'esecuzione dell'appalto.
2. Ogni più ampia responsabilità, in caso di danni, ricadrà pertanto esclusivamente sull'aggiudicatario stesso, restandone completamente sollevata la Provincia.
3. Il soggetto aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte, stipulerà con primaria compagnia assicurativa apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all'attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti, quali che siano le rispettive mansioni. Detta polizza dovrà essere prodotta al competente ufficio provinciale prima dell'inizio dell'appalto, pena la revoca dell'affidamento o la risoluzione del contratto.
4. L'aggiudicatario è altresì obbligato a mantenere in vigore e a non modificare il contenuto di tale polizza per tutta la durata dell'appalto.

5. Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.

6. Qualora, per cause direttamente imputabili all'Aggiudicatario, si dovesse determinare la decadenza del diritto di riscossione dell'ente, relativamente ad un atto non correttamente notificato, l'Aggiudicatario sarà tenuto ad indennizzare la Provincia per un importo pari a quanto dovuto dal contribuente destinatario dell'Atto stesso ed inoltre i costi del servizio non saranno addebitati all'Ente emittente.

Art. 15 – SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto ad impresa in possesso della licenza individuale speciale di tipo A1 rilasciata dal Mef ex art. 5 d. lgs 261/1999, in conformità a quanto previsto dalla disciplina derogatoria introdotta con D.L. N° 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. N. 108/2021 . In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Art. 16 – CONTROLLI

1. Il committente dovrà essere messo in condizione di poter verificare l'effettivo avvenuto recapito dei plichi di notifica; a tal fine l'affidatario dovrà garantire la piena tracciabilità del singolo invio dal momento della sua presa in incarico fino al momento della sua consegna al destinatario.

2. La Provincia, laddove verificasse inesattezze o incongruenze nei report richiesti, ne darà immediata comunicazione all'Affidatario per le opportune verifiche.

3. La Provincia provvederà ogni qualvolta lo ritenga necessario ad effettuare verifiche e controlli circa il corretto svolgimento del servizio, in particolare sul rispetto dei termini di consegna e quant'altro.

Art. 17 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. La gara sarà espletata mediante procedura negoziata e sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e secondo i criteri e le modalità stabilite in dettaglio all'interno della lettera di invito.

2. L'aggiudicazione verrà effettuata dalla Provincia, previa verifica dei requisiti speciali e generali come per legge.

3. Il punteggio massimo attribuibile alle singole offerte è pari a 100 punti ed è così ripartito:

- Offerta tecnica: 70 punti

- Offerta economica: 30 punti.

Art. 18 - PENALI

1. L'Affidatario è tenuto all'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.

2. Qualora l'affidatario non dovesse dare esecuzione al servizio secondo le modalità, la puntualità e le prescrizioni tecniche indicate dal capitolato e nel contratto durante lo svolgimento del servizio in un arco temporale di 3 mesi (es. ritardo nella consegna o nel prelievo dei plichi di notifica, la mancata affrancatura dei plichi consegnati, ritardo nel recapito dei plichi rispetto ai tempi contrattuali offerti in sede di gara), la Provincia di Livorno

può avvalersi della facoltà di applicare una penale pari a 100,00 Euro, da detrarsi, al momento del primo pagamento mensile, dal corrispettivo pattuito.

3. Fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione di valutare di volta in volta il disservizio provocato all'utenza, sono considerate gravi inadempienze (indicate in modo esemplificativo e non esaustivo) e che comportano una penale da € 100,00 a 500,00, salvo ed impregiudicato ogni eventuale maggior danno, le seguenti casistiche:

- la sospensione, l'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione del servizio sia parziale che totale senza giustificazione, né preavviso
- la mancata risoluzione di inconvenienti dopo la formale segnalazione da parte dell'Amministrazione
- il mancato rispetto di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato comporterà la sospensione totale o parziale da parte della Provincia dei pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione

4. L'Amministrazione Provinciale in caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, si riserva la facoltà di promuovere la risoluzione del contratto con solo preavviso scritto inviato con PEC almeno 10 giorni prima, per inosservanza degli obblighi previsti dal contratto e comunque nei casi di dolo, frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio, grave danno all'immagine dell'Amministrazione, violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, sospensione ingiustificata, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato, mancato rispetto delle incompatibilità e norme comportamentali previste nel presente capitolato.

5. L'Amministrazione Provinciale avrà il solo onere di remunerare le prestazioni erogate sino all'ultimo giorno di servizio regolarmente effettuato, ferma restando la facoltà di procedere, nei confronti della società inadempiente, alla richiesta dell'eventuale risarcimento dei danni subiti.

6. La Provincia, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che lo stesso non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.

7. L'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta affidataria ed introitare il deposito cauzionale senza bisogno di diffide formali.

8. L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che la Provincia intenda eventualmente intraprendere per risarcire eventuali maggiori danni.

Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato costituisce valida causa di risoluzione del contratto, salva sempre e comunque la facoltà di richiedere, da parte della Provincia, il risarcimento di tutti i danni causati dall'Aggiudicatario.

2. In ogni caso si dichiara la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
- b) qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione all'impresa che segue in graduatoria;
- c) per mancato inizio della gestione del servizio entro i termini di cui al presente capitolato;
- d) per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell'appalto;

- e) per sopravvenuta impossibilità dell'Aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi;
- f) per ripetute e continue inadempienze o ritardi che comportino il venir meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore;
- g) in caso di gravi e reiterate inadempienze dell'Aggiudicatario che comportino pregiudizio sull'andamento complessivo del servizio;
- h) per perdita della personalità giuridica;
- i) per fallimento dell'Aggiudicatario;
- j) in caso di ripetute irregolarità contributive previdenziali assistenziali o nel trattamento del personale;
- k) ove l'aggiudicatario e i suoi dipendenti assumano comportamenti tali da far venir meno il rispetto dei principi di imparzialità connessi con la particolare tipologia del servizio da svolgersi;
- l) in caso che l'aggiudicatario utilizzi un'organizzazione ed una qualità di servizio difforni rispetto a quelli proposti in sede di offerta tecnica nonostante specifica diffida della Provincia a regolarizzarsi;
- m) qualora durante la vigenza del contratto siano state comminate 4 penali o l'importo complessivo delle penali sia superiore ad € 5.000,00;
- n) per ricorso al subappalto senza autorizzazione scritta da parte della Provincia;
- o) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

3. La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con PEC.

4. In caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell'Affidatario, si procede all'incameramento integrale della cauzione e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati.

5. Il contratto, inoltre, può essere risolto consensualmente, per concorde volontà delle parti, con restituzione della cauzione all'Affidatario.

6. Qualora l'Affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente capitolato, la Provincia potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dall'Affidatario, previa comunicazione effettuata a quest'ultimo, addebitando allo stesso i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'ente; per l'esecuzione di tali prestazioni la Provincia potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Affidatario o sulla cauzione definitiva che dovrà, in tal caso, essere reintegrata.

Art. 20 - DUVRI

1. Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico, dunque non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero).

Art. 21 - OBBLIGHI ALLA SCADENZA

1. Tutte le informazioni tecniche sulla struttura e sul funzionamento del servizio devono essere fornite gratuitamente, costantemente e tempestivamente alla Provincia.

2. L'Aggiudicatario, a fine contratto, è altresì tenuto a far subentrare il nuovo Aggiudicatario nel servizio, nel termine massimo di 30 giorni per salvaguardare la continuità del servizio stesso.

3. L'Appaltatore uscente, a fine contratto, dovrà garantire la conclusione dei procedimenti a lui assegnati e tutta l'attività successiva connessa agli atti stessi nel rispetto delle condizioni fissate dal contratto e dall'offerta.

4. L'Aggiudicatario è tenuto comunque ad assicurare la continuità del servizio oltre la scadenza contrattuale qualora non fosse concluso l'espletamento di una nuova gara, o nell'eventualità di una soluzione operativa gestionale diversa da parte della Provincia, anche in caso di esercizio della facoltà di recesso, per un tempo non superiore a centottanta giorni ed alle stesse condizioni del contratto in scadenza.

Art. 22 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. L'Affidatario si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, così come modificato/integrato dal Regolamento Europeo 679/2016, in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. A tal fine l'Affidatario si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, per qualsiasi finalità estranea al corretto svolgimento del medesimo.

2. L'Affidatario, in persona del legale rappresentante, sarà nominato dal momento della stipula del contratto, responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016, con riferimento ai dati necessari per l'adempimento delle obbligazioni contenute nel contratto medesimo. Quale responsabile del trattamento dei dati personali, il responsabile ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

3. Al riguardo saranno affidati al responsabile i seguenti compiti:

- garantire che il sistema informativo è gestito dall'Affidatario sia costantemente conforme alla normativa dettata dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni come da Regolamento Europeo 679/2016, alle direttive del Garante per la protezione dei dati personali ed alle normative collegate (es. D. Lgs. 82/2005 e successive integrazioni);
- individuare i propri incaricati al trattamento dei dati dando loro istruzioni scritte sulle norme e procedure da adottare;
- vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
- provvedere alla formazione degli incaricati;
- informare prontamente il titolare di ogni questione rilevante ai fini del rispetto della normativa privacy;
- adottare e rispettare le norme di sicurezza;
- vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti nominati incaricati;
- verificare semestralmente lo stato di applicazione del D. Lgs. n.196/2003 così come modificato/integrato dal Regolamento Europeo 679/2016, nonché il buon funzionamento, la corretta applicazione e la conformità alle indicazioni dell'Autorità Garante dei sistemi, di normative collegate quali ad es. D. Lgs. 82/2005 e successive integrazioni, e delle misure di sicurezza adottate;
- interagire con i soggetti incaricati di eventuali verifiche e controlli;
- garantire all'interessato che ne faccia richiesta l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'art.7 del D. Lgs. n.196/2003, riportato nei moduli di informativa;
- distruggere i dati personali alla fine del trattamento degli stessi, secondo le procedure atte a garantire la sicurezza degli stessi e provvedendo alle formalità di legge, provvedendo agli adempimenti necessari anche mediante comunicazione al Garante, se dovuta;

- predisporre e sottoporre al titolare un programma degli interventi ritenuti necessari per migliorare gli aspetti legati alla sicurezza dei dati, al loro trattamento, alla conservazione e alla distruzione;

- comunicare immediatamente al titolare, e comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, di ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte del Garante o dell'Autorità Giudiziaria, ai sensi della normativa vigente;

4. In tale ambito, sarà compito del responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento siano:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, ed in ogni caso nei limiti in cui il trattamento sia necessario per il funzionamento della nostra organizzazione: a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità;

- esatti e, se necessario, aggiornati;

- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;

- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati.

Art. 23 - CONTROVERSIE E RINVII

1. In caso di contestazioni tra la Provincia e l'aggiudicatario, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.

2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'aggiudicatario, che provvede per intanto ad eseguirle.

3. Ove l'aggiudicatario ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Livorno.

4. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

5. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente capitolato e dalla restante documentazione pubblicata, si rimanda alla normativa pubblicistica e civilistica vigente in materia di appalti di servizi;

6. L'Aggiudicatario, a propria cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità deve, in ogni caso e per tutta la durata dell'appalto, ottemperare alle disposizioni di legge ed osservare tutti i regolamenti e le prescrizioni già emanate, o successive, dalle competenti Autorità in materia di appalti.